



2025/998

23.5.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/998 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2025

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO) diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO) diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione ⁽²⁾, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.
- (2) L'approvazione del Cu-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») scadrà il 31 agosto 2025. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 19 febbraio 2024 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione («domanda»).
- (3) Il 28 maggio 2024 l'autorità di valutazione competente dell'Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 29 febbraio 2028.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO) diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 6; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/89/oj).

- (7) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il Cu-HDO rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazonioato(2-)]-rame (Cu-HDO) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 è posticipata al 29 febbraio 2028.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
